

Progressioni verticali: 30% senza arrotondamenti, ma nel conteggio anche la mobilità

12 Aprile 2021 - Davide d'Alfonso

Ritorna la Corte dei Conti, questa volta con l'intervento della sezione regionale di controllo per la Toscana, sul tema della corretta applicazione dell'art. 22 comma 15 del d.lgs. 75/2017 (attualmente prorogato con riferimento al triennio 2020-2022): questo consente, com'è noto, di destinare a progressioni di carriera, le c.d. "verticali" riservate ai soli dipendenti dell'ente, fino al 30% dei posti "previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria".

I comuni ripropongono alle sezioni regionali quesiti analoghi, e si reiterano linearmente anche le risposte. Nelle delibere 34/2021/PAR e 35/2021/PAR la sezione regionale toscana riprende temi già espressi in precedenti orientamenti (tra le altre, si segnala l'esauriente delibera 38/2020/PAR della Sezione Basilicata). **In sintesi:**

- la % concessa dalla norma è applicabile al numero di assunzioni previste nella programmazione triennale dei fabbisogni **con riferimento a una specifica categoria (A, B, C, D)**. Il termine "area" non è infatti riconducibile al concetto di "servizio", "settore" o "ufficio", declinabile cioè in termini macro-organizzativi, ma è semplicemente la nomenclatura riservata alla categoria entro altri Comparti di contrattazione;

- il computo **non è suscettibile di alcun arrotondamento**: occorre pertanto che sia prevista la copertura di almeno 4 posti perché 1 possa essere

riservato alla progressione di carriera (e per gli altri 3 l'assunzione, oltre che programmata, dovrà essere poi effettivamente realizzata);

- l'orizzonte temporale entro il quale le assunzioni vanno contestualizzate è, oggi, quello del triennio 2020-2022.

La delibera 34/2020/PAR introduce però anche un elemento di novità. Il comune chiede se nel *novero* delle assunzioni sulle quali calcolare il 30% **possa tenersi conto anche dei reclutamenti che si prevede siano effettuati per mobilità volontaria.** Sul punto dalla Corte dei conti Toscana giunge un'apertura, lì dove i magistrati rimarcano che **la norma non pone distinzioni di sorta in ordine alla modalità di assunzione.** La mobilità, e in particolare quella prodromica a concorso ex art. 30 comma 2-bis del d.lgs. 165/2001, ha effetti integralmente parificati, **oggi e per i comuni (e le regioni),** alle assunzioni dall'esterno, *“in quanto il personale trasferito entra nei ruoli della nuova Amministrazione che sostiene il relativo costo del lavoro“*, con il risultato che la spesa che ne deriva *“incide sui limiti assunzionali dell'Ente“*. La sezione riepiloga gli effetti dell'introduzione dell'art. 33 comma 2 del decreto “Crescita”, e **la conseguente inapplicabilità del principio della neutralità finanziaria della mobilità.** Alle attuali condizioni un'assunzione per mobilità, dal punto di vista della capacità assunzionali, produce gli effetti di un ingresso per concorso, in quanto aumenta la spesa di personale e condiziona il rapporto di questa con le entrate; potendosi pertanto, secondo i giudici toscani, validamente computarla ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame.